

Position Paper sulla formazione in ambito sicurezza a seguito del DPCM 2/3/2021

Documento liberamente scaricabile citando la fonte.

Si può fare o no la formazione in presenza in ambito sicurezza sul lavoro, alla luce del nuovo DPCM 2/3/2021?

Molti colleghi e clienti, appena letto il nuovo DPCM 2/3/2021, hanno avuto qualche difficoltà nel capire quali sono gli adempimenti in ambito formazione sicurezza, stante la formulazione della norma alquanto complicata e con la presenza di qualche errore.

Cerchiamo di trovare il filo della matassa. Partiamo da qui: si applica il DPCM o la normativa Regionale?

In origine dopo lo stop a tutte le attività a causa del lock down le attività produttive hanno potuto riaprire grazie all'applicazione dei protocolli condivisi tra le parti sociali e il Governo del 12/4/2020. Al punto 10 del protocollo in questione tutti i corsi di formazione in presenza erano sospesi.

Le Regioni si sono attivate per ripristinare la formazione, stabilendo la possibilità di utilizzare la modalità a distanza sincrona al posto della presenza, a parte le prove pratiche e definendo che i corsi in aula potevano essere svolti nel rispetto di uno specifico protocollo per le attività formative che troviamo in una specifica scheda delle linee guida Regionali per la riapertura delle attività.

La Legge 74/20 (conversione del DL 33/2020) stabilisce la supremazia dei protocolli Regionali a quelli Nazionali. Solo in assenza di questi si applicano le linee guida e protocolli applicati a livello Nazionale: “Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei .., adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale”.

Ricordiamo che le linee guida Regionali per la riapertura delle attività produttive fanno parte integrante dei DPCM in quanto inserite negli allegati. Nel DPCM 2/3/2021 le troviamo all'allegato 9. La scheda “formazione professionale” si applica anche ai “percorsi formativi in ambito sicurezza e salute sul lavoro” e contiene il protocollo da applicare nei corsi di formazione in ambito sicurezza e salute sul lavoro.

In sintesi il protocollo per la formazione in presenza prevede:

- Distanziamento tra allievi (1m) e docenti (2m)
- Mascherine, igienizzazione locali e mani
- Igienizzazione attrezzature condivise
- Aerazione locali
- Misura temperatura ingresso (opzionale)
- Registrazione partecipanti (Tracing)
- Informativa sui comportamenti da adottare



- Gruppi omogenei se possibile
- Esercitazioni pratiche all'esterno

E' cambiato qualcosa del DPCM 2/3/2021 rispetto ai precedenti per quanto attiene la formazione? Sì, ma pochissimo. E' stato chiarito che la formazione in azienda è acconsentita, ma esclusivamente per i dipendenti dell'azienda stessa (articolo 25 comma 7).

E veniamo all'errore presente in tutti i DPCM. Mi riferisco al riferimento al documento dell'Inail " a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.

Non riesco a capire come mai nessuno si sia ancora accorto che il documento dell'Inail citato come requisito obbligatorio perché sia valida la formazione in presenza in ambito sicurezza sul lavoro, non ha proprio nulla a che fare con la formazione o un protocollo. E' un documento realizzato con altra finalità, ovvero stabilire la priorità dei settori Ateco da riaprire dopo la prima ondata del Covid-19.